

Proroga versamenti e sospensione riscossione

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla proroga:

- del termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IIVA, per i soggetti ISA, in scadenza al 30 giugno, annunciata dal MEF con il comunicato stampa del 28 giugno 2021;
- del versamento degli acconti dei contributi previdenziali;
- della sospensione della riscossione.

Gli allegati da consultare:

Proroga versamenti	2
Versamento saldo 2020 e primo acconto 2021	2
Proroga versamenti contributi previdenziali	2
Proroga riscossione	3

Proroga versamenti**Versamento saldo 2020 e primo acconto 2021**

A causa dell'impatto che l'emergenza Covid-19 ha avuto sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, il MEF con il comunicato n. 133 del 28/06/2021 ha annunciato, per i contribuenti ISA ed i forfettari, **il differimento al 20 luglio** dei termini di versamento **delle imposte in scadenza al 30 giugno**, senza il versamento di alcun interesse.

Soggetti beneficiari	• Contribuenti soggetti agli ISA • Forfettari
Nuovi termini versamento	• Entro il 20 luglio 2021, senza alcuna maggiorazione • Dal 21 luglio al 20 agosto 2021, con l'aggiunta degli interessi calcolati in misura dello 0,40 per cento.
Versamenti interessati	• Irpef • Irap • Iva • Addizionale regionale • Addizionale Comunale • Tassazione separata • IVIE IVAFE • Cedolare secca

Proroga versamenti contributi previdenziali

Invece, l'INPS con il messaggio n. 2418/2021, in attesa che venga completato l'iter di attuazione degli esoneri dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali disposti dal DL Ristori, dalla Legge di bilancio 2021 e dal DL Sostegni bis, ha comunicato il **differimento degli acconti contributivi a data da destinarsi**.

Lavoratori autonomi/ liberi professionisti	La legge di Bilancio 2021 ha disposto per l'anno 2021 l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome,
---	---

	che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.
Filiera agricola, pesca e acquacoltura	Il DL ristori ha previsto la concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo	Il DL sostegni bis, invece, riconosce l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021, alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al medesimo decreto-legge.

Proroga riscossione

Inoltre, viene spostato dal **30 giugno al 31 agosto 2021 il termine finale della sospensione.**

Atti/documenti rientranti nella sospensione:
✓ Cartelle di pagamento emessa dagli Agenti della riscossione; ✓ Accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate; ✓ Avvisi di addebito emessi dall'INPS; ✓ Atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA importazione; ✓ Ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali; ✓ Accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali; affidati all'Agente della Riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in **un'unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il **30 settembre 2021.**

Sono altresì **sospesi fino al 31 agosto 2021** gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto,

sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Infine, sempre **fino al 31 agosto 2021**, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.